

Edizione di mercoledì 7 marzo 2018

AGEVOLAZIONI

Iperammortamento e giuramento “tardivo” della perizia
di Fabio Landuzzi

IVA

Operazioni non rilevanti nel calcolo del pro-rata Iva
di Sandro Cerato

CONTROLLO

Revisione legale e procedure di conferma esterna – II° parte
di Francesco Rizzi

IVA

Regime di franchigia Iva esteso oltre confine
di Marco Peirolo

AGEVOLAZIONI

“Bonus renzi” per il 2018
di EVOLUTION

AGEVOLAZIONI

Iperammortamento e giuramento “tardivo” della perizia

di Fabio Landuzzi

La **Circolare n. 4 del 2018 di Assonime** affronta il caso in cui, a fronte di **investimenti** effettuati per beni **entrati in funzione nel 2017**, aventi caratteristiche tecniche compatibili con il beneficio dell'**iperammortamento** e di **costo superiore a 500 mila Euro**, l'impresa abbia potuto acquisire la relativa e necessaria **perizia tecnica “giurata”** (ex [articolo 1, comma 11, L. 232/2016](#)) da parte del professionista abilitato solamente **nel 2018**.

La questione trae origine dal fatto che, malgrado la **norma istitutiva** dell'agevolazione in oggetto **non disponga un termine tassativo** riguardo all'entrata in possesso da parte dell'impresa della suddetta documentazione (la perizia giurata), la **Relazione illustrativa** del provvedimento di legge prevede che detto termine corrisponda al **31 dicembre 2017**.

L'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione 152/E/2017](#), ha fornito una **apertura interpretativa** riguardante i casi in cui si fossero riscontrate **oggettive difficoltà** nel completamento di questo *iter* entro la suddetta data.

L'Amministrazione, pur confermando il rispetto del termine generale del 31 dicembre 2017 per la **verifica peritale** delle **caratteristiche tecniche dei beni** oggetto di investimento e della loro **interconnessione**, ha precisato che il **giuramento** della perizia può avvenire anche nei **primi giorni del 2018**, seppur il professionista debba comunque consegnare, **entro il 31 dicembre 2017**, una **perizia asseverata** circa la certezza e la veridicità dei contenuti.

Con questa apertura, quindi, l'Amministrazione ha voluto risolvere i casi in cui la **perizia** sia stata **completata, asseverata e consegnata** all'impresa **prima del 31 dicembre 2017**, ma il cui **giuramento** sia avvenuto **all'inizio del 2018**.

Questa apertura, osserva Assonime, non copre però il **caso** in cui, per via di difficoltà tecniche nel completamento della propria attività, il professionista ultimi la perizia tecnica solamente nel corso del 2018, così che **entro il 2017** non sia stato in grado non solo di prestare il giuramento sulla perizia, ma neppure di **consegnare all'impresa la perizia asseverata**.

Cosa accade in queste situazioni? Da tale ritardo nel completamento e giuramento della perizia può forse discendere la perdita del diritto all'iperammortamento da parte dell'impresa?

Nella propria Circolare n. 4/2017 **Assonime** fornisce una lucida disamina del caso di specie giungendo a questa conclusione:

- la **norma istitutiva** dell'iperammortamento, come detto, **non pone alcun termine** di ultimazione e consegna della documentazione in questione; il termine del 31 dicembre 2017 è posto solo dalla Relazione illustrativa. Va da sé che, già questo fatto, porta a dover **escludere** che il mancato rispetto del termine possa tradursi nella **perdita del diritto alla agevolazione**.
- l'**iperammortamento** spetta, al sussistere delle caratteristiche tecniche del bene, una volta che **l'investimento è effettuato**, è **interconnesso** al sistema aziendale di gestione o alla rete di fornitura ed è **entrato in funzione**: l'entrata in funzione è determinante in quanto l'agevolazione si sostanzia in un potenziamento dell'ammortamento, così che potrà essere fruita solo una volta che sarà partito il processo di ammortamento dell'investimento.
- l'interconnessione è quindi l'elemento qualificante dell'iperammortamento; se, e fino a quando, il bene non è interconnesso, ma è comunque entrato in funzione, l'impresa potrà fruire del **superammortamento**, come ha chiarito l'Agenzia delle Entrate ([circolare AdE 4/E/2017](#)).
- se l'interconnessione può avvenire in un momento successivo, senza far venire meno il diritto all'iperammortamento, ma determinandone solo uno **slittamento in avanti** della sua fruizione, allora lo stesso – conclude Assonime – deve potersi affermare nel **caso di tardiva produzione della perizia** tecnica asseverata e giurata: in altre parole, in questa circostanza, l'impresa **non si vede pregiudicato il diritto all'iperammortamento**, dovendo subire **solo la posticipazione** del periodo a partire dal quale essa potrà fruirne (che, nel caso in cui entrata in funzione, interconnessione del bene, asseverazione e giuramento della perizia si concludono nel 2018, sarà appunto tale anno).

La **quota di iperammortamento non frutta** per il primo anno di entrata in funzione del bene, conclude Assonime, sarà **recuperata ripartendola durante il restante periodo di ammortamento del cespote**, come si trae dalla [Circolare del Mise n. 547750 del 2017](#).

Seminario di specializzazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO IN BASE AL D.LGS 139/2017 E ALL'OIC 17 – PROBLEMI APPLICATIVI PARTICOLARI (CORSO AVANZATO)

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Operazioni non rilevanti nel calcolo del pro-rata Iva

di Sandro Cerato

L'[articolo 19-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), esclude dal calcolo della percentuale di detrazione (nel senso che non concorrono alla determinazione del rapporto, né al numeratore né al denominatore della formula del *pro-rata*), una serie di operazioni, tra le quali si annoverano:

- le **cessioni di beni ammortizzabili**;
- le **operazioni esenti di cui all'[articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies](#), D.P.R. 633/1972**, per le quali, non essendo stata recuperata l'imposta all'atto dell'acquisto del bene, la successiva cessione esente non deve ripercuotersi sul diritto di detrazione;
- le **operazioni esenti di cui all'[articolo 10, comma 1, nn. da 1\) a 9\)](#), D.P.R. 633/1972**, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o sono accessorie a operazioni imponibili.

Cessione di beni ammortizzabili

In conformità a quanto prescritto all'[articolo 174, par. 2, lett. a\), della Direttiva 2006/112/CE](#), è escluso dalla **determinazione del pro-rata di detraibilità** “*l'importo del volume d'affari relativo alle cessioni di beni d'investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa*”.

Sul punto, la **Corte di Giustizia Europea** ha affermato che l'esclusione delle operazioni in esame dal calcolo del *pro-rata* ricorre nei casi in cui “*la vendita riveste un carattere inusuale rispetto all'attività corrente del soggetto passivo interessato e non richiede quindi un utilizzo dei beni o dei servizi a uso misto in un modo che sia proporzionale al fatturato che essa genera. Come ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, l'inclusione di tale fatturato nel calcolo del pro rata di detrazione falserebbe il suo risultato nel senso che esso non rifletterebbe più la rispettiva parte di impiego dei beni o servizi adibiti a un uso misto per le attività imponibili e le attività esenti*” ([Corte di Giustizia UE 6.3.2008 causa C-98/07](#)).

Operazioni esenti di cui all'[articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies](#), del D.P.R. 633/1972

Come stabilito dall'[articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies](#), D.P.R. 633/1972, sono operazioni esenti da Iva “...le **cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale** della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2”.

Questa disposizione del decreto Iva, che è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'[articolo 1, comma 4, D.Lgs 313/1997](#), con effetto dall'1.1.1998, ha convertito in esenzione la già prevista esclusione da imposta per le cessioni aventi ad oggetto beni la cui Iva sull'acquisto non poteva essere detratta totalmente.

È il caso di osservare, al riguardo, che sia la normativa comunitaria che quella interna fanno entrambe espresso riferimento alle **ipotesi di indetraibilità dell'Iva** derivanti da ragioni:

- di **natura soggettiva**, ovvero riferite a soggetti che, svolgendo esclusivamente attività esenti, non acquisiscono il diritto alla detrazione;
- di **natura oggettiva**, ovvero riferite a particolari categorie di beni per i quali è previsto uno specifico regime di indetraibilità ai sensi dell'[articolo 19-bis1 del D.P.R. 633/1972](#) (aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto, ecc.).

Conseguentemente, non è possibile estendere la previsione di esenzione in parola anche alle **cessioni di quei beni per i quali la detrazione dell'Iva non è stata esercitata**, perché non si è subita la rivalsa dell'imposta (es. rivendita di un bene acquistato da privato).

Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, "(...) i beni acquistati presso un soggetto privato non concretizzano le ipotesi di indetraibilità di cui agli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972" e, pertanto, l'operazione non può considerarsi esente dall'imposta" ([R.M. 194/E/2002](#)).

Ciò sta a significare che, **il fatto che non sia stata operata la detrazione a monte**, perché nessuna imposta era dovuta (come nel caso, oggetto della risoluzione citata, di acquisto di fabbricato posseduto da privato non imprenditore), non fa venire meno il regime di ordinaria imponibilità della successiva operazione di rivendita del bene.

Operazioni esenti “occasionali”

L'[articolo 19 bis, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), esclude dal computo del *pro-rata* di detraibilità, oltre alle suddette operazioni, anche le altre **prestazioni esenti contemplate dall'[articolo 10, comma 1, numeri da 1\) a 9\) del D.P.R. 633/1972](#)**, quando **non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo** o sono accessorie ad operazioni imponibili.

Così, ad esempio, nel caso in cui un'impresa che svolge attività con Iva (es. commercio all'ingrosso), **effettui occasionalmente anche altre attività esenti dall'imposta** (es. locazione di un fabbricato in regime di esenzione Iva), di questa operazione non si deve tenere conto nella determinazione della percentuale di detraibilità dell'Iva, considerandosi la locazione un'operazione estranea all'attività propria esercitata dal commerciante all'ingrosso.

Per tali operazioni è prevista, inoltre, **l'indetraibilità dell'imposta per i beni e i servizi utilizzati esclusivamente per la loro effettuazione** e ciò coerentemente con il principio di carattere generale, contenuto nell'[articolo 19, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), che prevede l'indetraibilità dell'Iva assolta in relazione agli acquisti di beni e servizi utilizzati in operazioni esenti.

A tale riguardo, il Ministero delle Finanze ha affermato che “*in tali casi torna applicabile, ai fini della determinazione dell'imposta detraibile, il criterio generale della utilizzazione specifica dei beni e dei servizi, con indetraibilità dell'imposta afferente i beni e servizi impiegati nelle operazioni esenti*” ([C.M. 328/E/1997](#)).

Seminario di specializzazione

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTROLLO

Revisione legale e procedure di conferma esterna – II° parte

di Francesco Rizzi

Una volta **spedite** le richieste di conferma esterna (sul punto si rinvia all'articolo “[Revisione legale e procedure di conferma esterna – I° parte](#)”, pubblicato nella giornata di ieri), le **risposte** perverranno direttamente **al revisore**, come indicato nel testo della richiesta.

Ricevuti i riscontri, quest'ultimo **dovrà** quindi:

- **esaminare** il loro contenuto,
- **verificare** che siano pervenute tutte le risposte e, in caso contrario, disporre i necessari **solliechi**,
- trarre le proprie **conclusioni** sulla scorta degli **elementi probativi**

Potrebbero tuttavia presentarsi anche delle **situazioni particolari**, quali:

1. il **rifiuto** da parte della **Direzione aziendale** di inviare una o più richieste di conferma esterna;
2. la presenza di un **dubbio** sull'**attendibilità** di una risposta (per il revisore si avrà un oggettivo **rischio di inattendibilità** del riscontro, qualora **non** sia possibile accettare la corretta **provenienza** da parte del destinatario della richiesta, nel caso in cui, ad esempio, la risposta non sia sottoscritta, sia stata ricevuta per fax o per posta elettronica ordinaria, ecc.);
3. il ricevimento di uno o più **riscontri difformi**, in termini di ammontare del saldo o di altre informazioni, rispetto ai **dati** in possesso del revisore (situazione che, in base al **principio di revisione internazionale ISA Italia n. 505**, viene denominata “**eccezione**”);
4. la **mancata risposta** o il ricevimento di una **risposta incompleta** oppure ancora la **restituzione** di una richiesta in quanto **non recapitata** (situazione che, in base al suddetto principio di revisione, viene denominata di “**mancata risposta**”).

Il **principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 505** indica al revisore quale **comportamento** seguire nei suddetti casi particolari e segnatamente:

- nella casistica esposta nel superiore **punto 1**), il revisore dovrà **comprendere** le **ragioni** del rifiuto e **valutarle** alla luce delle possibili **conseguenze** sugli obiettivi del proprio lavoro di **revisione** e, se possibile, svolgere **procedure di revisione alternative**. Se al termine di tali valutazioni e procedure alternative il revisore **non** fosse in grado di acquisire i necessari **elementi probativi** e dovesse concludere che lo svolgimento di tale procedura di revisione, ritenuta necessaria, sia da ritenersi **pregiudicato** in maniera

significativa, allora egli dovrà **comunicare** tale circostanza ai **responsabili** delle attività di *governance* e stabilirne le **implicazioni** per il proprio lavoro di revisione, potendo anche reputare appropriato emettere un **giudizio con modifica** nella **relazione** di revisione;

- nella casistica esposta nel superiore **punto 2**), egli dovrà adoperarsi per acquisire **ulteriori elementi probativi** per dirimere i dubbi sull'**attendibilità** del riscontro ricevuto e, nel caso in cui **non** vi riuscisse, dovrà valutare le **implicazioni** in termini di valutazione dei **rischi**, incluso quello di **frode**, nonché sulla **natura, tempistica** ed **estensione** delle altre procedure di revisione;
- nel caso esposto al superiore **punto 3**), il revisore dovrà **indagare** e acquisire ogni **elemento probativo** utile per valutare se siano stati fatti o meno degli **errori** (ad esempio, un saldo differente rispetto a quello riportato nella contabilità potrebbe semplicemente derivare dalla **mancata registrazione** di un incasso o di un pagamento da parte del fornitore o del cliente interpellato) e se questi errori abbiano o meno un **effetto sul bilancio**;
- nella casistica esposta nel superiore **punto 4**), il revisore dovrà svolgere **procedure di revisione alternative** al fine di acquisire comunque i necessari **elementi probativi**. Tali procedure potrebbero ad esempio consistere nell'esame degli **incassi successivi** (per i saldi dei crediti), dei **pagamenti successivi** (per i saldi dei debiti), della documentazione di **spedizione**, di specifici **accordi** contrattuali tra le parti, delle **vendite** effettuate o delle **merci** ricevute in prossimità della fine del periodo amministrativo, della **corrispondenza**, ecc..

Il revisore, ai fini della **documentazione** del lavoro di revisione, oltre a conservare le richieste spedite e ricevute nonché tutti i connessi **documenti** ed **evidenze probative** raccolte, dovrà opportunamente **predisporre** anche un **report finale** dove indicare:

- il **metodo di campionamento** adottato;
- i **dettagli delle richieste** di conferma esterna spedite e ricevute;
- i saldi confermati e quelli **riconciliati**;
- le eventuali **procedure alternative** svolte;
- le **eccezioni** (ovvero i **riscontri difformi**) che sono state rilevate e le conseguenti **indagini** che sono state eseguite;
- le **conclusioni** raggiunte dal revisore.

Special Event

L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Regime di franchigia Iva esteso oltre confine

di Marco Peirolo

Il **regime di franchigia** per le **piccole imprese** è stato oggetto di alcune pronunce della Corte di giustizia, tra cui la sentenza *Schmelz* ([causa C-97/09 del 26 ottobre 2010](#)) e, più recentemente, la sentenza *Entertainment Bulgaria System* ([causa C-507/16 del 15 novembre 2017](#)).

Nella [causa C-97/09](#), la Corte è intervenuta sulla portata dell'[articolo 283, par. 1, lett. c\), Direttiva n. 2006/112/CE](#), che esclude dal regime di franchigia delle piccole imprese “*le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'Iva*”.

Secondo i giudici dell'Unione, “*allo stato attuale dell'evoluzione del regime dell'Iva, l'obiettivo consistente nel garantire l'efficacia dei controlli fiscali al fine di combattere la frode, l'evasione fiscale e gli eventuali abusi nonché l'obiettivo del regime delle piccole imprese, diretto a rafforzare la competitività delle stesse, giustificano, da un lato, che l'applicabilità della franchigia dall'Iva sia circoscritta alle attività delle piccole imprese stabilite nel territorio dello Stato membro in cui l'Iva è dovuta e, dall'altro, che il volume d'affari annuo da prendere in considerazione sia quello realizzato nello Stato membro nel quale l'impresa è stabilita*”.

Ne consegue che il regime di franchigia non è applicabile alle operazioni che il soggetto passivo effettua in altri Stati membri, ove **dovrà identificarsi ai fini Iva se è debitore della relativa imposta**, per esempio perché il destinatario del bene o servizio è un “privato consumatore”.

La **Commissione europea** intende quindi superare i limiti appena evidenziati grazie alla **proposta di Direttiva** contenuta nel **doc. COM(2018)21 del 18 gennaio 2018**:

- estendendo la franchigia per le piccole imprese anche alle **imprese non stabilite** nello Stato membro in cui si applica l'Iva;
- fissando un **valore aggiornato** del livello massimo delle soglie di esenzione nazionali;
- introducendo un periodo transitorio durante il quale le piccole imprese che **superano temporaneamente la soglia** di esenzione potranno continuare a beneficiarne;
- prevedendo **obblighi semplificati** in materia di Iva sia per le piccole imprese che beneficiano della franchigia, sia per quelle che non ne beneficiano.

Nel dettaglio, la proposta di Direttiva introduce la **definizione di “piccola impresa”**, che comprende ogni soggetto passivo stabilito nella UE il cui **volume d'affari** annuo nell'Unione non sia superiore a **2.000.000 di euro**.

Dopodiché, viene fornita una **doppia definizione di volume d'affari**, vale a dire di “**volume d'affari annuo nello Stato membro**” e di “**volume d'affari annuo nell'Unione**”, al fine di agevolare, rispettivamente, l'applicazione delle soglie di esenzione nazionali e l'estensione dell'agevolazione alle piccole imprese non stabilite nello Stato membro in cui è dovuta l'imposta.

In pratica, gli Stati membri possono esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, nel loro territorio, dalle piccole imprese ivi stabilite aventi un volume d'affari annuo, nello Stato membro, non superiore alla soglia appositamente fissata, ferma restando la facoltà di definire **soglie differenziate per i vari settori di attività entro il limite massimo di 85.000 euro**. Nell'ipotesi di superamento del limite nell'anno successivo **per non oltre il 50%**, la piccola impresa continua a beneficiare della franchigia per tale anno.

Come anticipato, la **proposta di Direttiva** dispone che gli Stati membri che hanno introdotto la franchigia per le piccole imprese esentino anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da **imprese stabilite in altro Stato membro**. A questo proposito, l'esenzione è subordinata ad una **duplice condizione**, essendo richiesto, allo stesso tempo, che:

- il volume d'affari annuo nell'Unione della piccola impresa interessata **non superi 100.000 euro**;
- il valore delle cessioni e delle prestazioni nello Stato membro in cui l'impresa non è stabilita **non superi la soglia prevista da tale Stato membro** per il regime di franchigia.

Infine, vengono introdotte una serie di **misure di semplificazione** per le imprese che beneficiano della **franchigia** e per quelle che non ne beneficiano.

Nel primo caso, è consentito **dispensare** le piccole imprese che effettuano operazioni unicamente all'interno dello Stato membro interessato dagli obblighi di **dichiarare l'inizio dell'attività** e di essere **identificate ai fini dell'Iva**. Gli ulteriori esoneri riguardano gli **obblighi di emissione della fattura**, gli **adempimenti contabili** e la **presentazione della dichiarazione Iva**.

Per le imprese che, invece, **non beneficiano della franchigia**, gli Stati membri possono introdurre alcune **semplificazioni** in merito sia all'attribuzione del **numero di identificazione Iva**, sia all'**archiviazione delle fatture** ed è, inoltre, previsto che il periodo d'imposta sia l'anno civile e che non sia consentito riscuotere acconti.

Seminario di specializzazione

LE INTEGRAZIONI E LE CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

“Bonus renzi” per il 2018

di **EVOLUTION**



Il Decreto Legge 24.04.2014, n. 66, convertito con modifiche in Legge 23.06.2014, n. 89, ha introdotto il cosiddetto “Bonus IRPEF”, o “Bonus 80 euro”, consistente in un contributo pari (inizialmente) ad euro 640 annui, a favore di quei lavoratori dipendenti ed assimilati con determinati requisiti reddituali elevati di euro 600, rispetto alla precedente previsione, dalla Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017, art. 1 comma 132), a partire dal 1° gennaio 2018, portandoli ad euro 24.600 (per godere del bonus in misura piena) ed euro 26.600 (per godere del bonus in misura ridotta).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in **EVOLUTION, nella sezione “Imposte dirette”, una apposita Scheda di studio.**

Il Decreto Legge 24.04.2014, n. 66, convertito con modifiche in Legge 23.06.2014, n. 89, ha introdotto il cosiddetto **“Bonus IRPEF”**, o **“Bonus 80 euro”**, consistente in un contributo pari (inizialmente) ad **euro 640 annui**, a favore di quei **lavoratori dipendenti** ed assimilati con determinati **requisiti reddituali**, erogato tramite **i sostituti d'imposta** (o, in casi particolari, dall'**INPS** o richiesto direttamente in dichiarazione dal contribuente).

L'introduzione di detto **“Bonus Renzi”**, (dal nome del Presidente del Consiglio che ne ha previsto l'istituzione) aveva come obiettivi fondamentali quello di aumentare i consumi delle famiglie e la riduzione della pressione fiscale e contributiva del lavoratore subordinato.

Detto contributo, **inizialmente** istituito per il solo anno **2014** per un **importo pari ad euro 640**, da corrispondere in rate mensili pari a circa euro 80 (640: 8 mesi del 2014 – da aprile a dicembre) è stato poi confermato dalla **L. 190/2014, articolo 1, commi 12 e 13**, anche per gli **anni successivi, entrando quindi a regime**, riproporzionando l'importo mensile ai 12 mesi, prevedendo, quindi quale somma complessiva massima, da erogare ai beneficiari, quella di **euro 960 annui**.

Il **reddito complessivo** a cui fare riferimento è **compreso tra euro 8.174,00 ed euro 24.000** (per godere del bonus in misura piena) e **tra euro 24.000 ed euro 26.000** (per godere del bonus in misura ridotta). Tali limiti reddituali sono stati **elevati di euro 600**, dalla Legge di Bilancio 2018 ([L. 205/2017, articolo 1 comma 132](#)), a partire dal **1° gennaio 2018**, portandoli, quindi, rispettivamente ad **euro 24.600 ed euro 26.600**.

SOGGETTI DESTINATARI

Titolari di redditi di lavoro dipendente, come definiti all'[articolo 49 del TUIR](#) (escluse le pensioni):

- Lavoratori di società cooperative
- Contribuenti percettori di borse di studio, premi o sussidi a fini professionalizzanti o di studio
- Collaboratori coordinati e continuativi
- Contribuenti percettori di prestazioni pensionistiche erogate da fondi pensione complementari
- Lavoratori non residenti fiscalmente in Italia ma con redditi tassabili nel territorio dello Stato
- Eredi del lavoratore deceduto
- Lavoratori frontalieri tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente eccedenti € 6.700
- Contribuenti percettori di ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione)
- Contribuenti esodati
- Colf e badanti

SOGGETTI ESCLUSI

- Titolari di redditi da pensione
- Titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente diversi da quelli indicati nella colonna a fianco
- I titolari di redditi d'impresa
- Titolari di redditi di tipo professionale
- I c.d. "incapienti", vale a dire coloro che hanno detrazioni per lavoro dipendente che azzerano l'imposta
- Lavoratori dipendenti con reddito complessivo inferiore ad euro 8.174,00
- Lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore ad euro 26.600.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

www.ecnews.it/campagna/votato_dissidente/redditi